MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

**ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE DELLE**

**PROGRESSIONI ECONOMICHE DEL PERSONALE**

**DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

L' Ipotesi di accordo relativa alle procedure delle progressioni economiche del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottoscritta in data 15 maggio 2023, è stata sottoposta al controllo congiunto ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del D.lgs 165/2001, acquisito il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, con nota prot. 13130 del 5 luglio 2023.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica (con nota prot. DPF prot.n. 0057600 - P- del 15/09/2023) e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP (con nota MEF- RGS prot. n.227536 del 15/09/2023) hanno espresso i rispettivi pareri.

I rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti della RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria si incontrano il giorno 28 settembre 2023, per la sottoscrizione del presente Accordo relativo alle progressioni economiche del personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, modificato in conformità alle osservazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alla citata nota.

Tra l'Amministrazione, rappresentata da:

| | |
|---|---|
| Dott.ssa Grazia STRANO | Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa |
| Dott. Massimiliano MISIANI MAZZACUVA | Dirigente della divisione II della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa |
| Dott.ssa Susanna ZELLER | Dirigente della divisione I della Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa |

e le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

**FP CGIL Roma e Lazio:** Matteo Ariano

**CISL FP Roma Capitale – Rieti**: Marco Sozzi

**UIL PA Roma e Lazio:** Ilaria Casali, Orlando Grimaldi, Marco Bramonti

**FEDERAZIONE CONFSAL UNSA**: Gian Maria Giovannetti

**FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP:** _____

**FLP:** _____

**USB:** _____

e la RSU:

Alessandra Pone, Maurizio Matarazzo, Roberto Mellace, Caterina Chiocchetta, Francesca Ferradino.

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022 che ha modificato sostanzialmente la precedente disciplina in ordine alle progressioni economiche all'interno delle aree;

VISTO, in particolare, l'art. 13 che ha ridefinito il sistema di classificazione del personale appartenente alle aree funzionali;

VISTO, inoltre, l'articolo 18, comma 2, del citato CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 secondo cui, entro il termine dilatorio di cinque mesi decorrenti dal giorno 1 del mese successivo all'entrata in vigore del contratto (1° novembre 2022), l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa, definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno del quale confluiscono, nel rispetto della tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del sistema ordinamentale definito dal CCI del 4 agosto 2009;

VISTO il "*Contratto Collettivo Integrativo di individuazione delle famiglie professionali ex articolo 18, comma 2 del CCNL del comparto funzioni centrali 2019/2021, per il personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" del 14 marzo 2023, per effetto del quale il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inquadrato nelle aree funzionali e nei profili professionali secondo il sistema di classificazione di cui al CCI del 4 agosto 2009, è stato inquadrato, con effetto automatico a decorrere dal 1° novembre 2022, nelle aree e nelle famiglie professionali sulla base della "**Tabella delle confluenze dei profili professionali**" annessa al citato nuovo CCI ed in conformità alla tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione di cui al richiamato CCNL 9 maggio 2022;

VISTO, altresì, l'art. 14 del citato CCNL secondo cui - attesa la nuova struttura della retribuzione del personale delle aree di cui all'art. 52 - le progressioni economiche all'interno delle stesse avvengono mediante attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, nella misura individuata, distintamente per ciascuna area del nuovo sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al CCNL medesimo.

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO**

**Articolo 1**

**Progressioni economiche all'interno delle aree**

1. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali si impegna a bandire procedure selettive interne, volte all'attribuzione dei "differenziali stipendiali", di cui alla tabella 1 del CCNL 9 maggio 2022 - che

si configurano come progressioni economiche all'interno dell'area ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - nell'ambito di ciascuna area di inquadramento e delle famiglie professionali indicate all'art. 10 comma 1, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2023, per un numero complessivo di **n. 305** differenziali stipendiali, sulla base dei criteri di cui all'articolo 14 del CCNL 9 maggio 2022 e all'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..

2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le suddette progressioni economiche interessano:

- per l'area dei funzionari il 47% degli aventi diritto ad accedere alla relativa procedura;
- per l'area degli assistenti il 46,95% degli aventi diritto ad accedere alla relativa procedura;
- per l'area degli operatori il 28,57 % degli aventi diritto ad accedere alla relativa procedura.

## Articolo 2

## Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo i dipendenti di cui al successivo articolo 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione del "differenziale stipendiale" tutti i dipendenti di ruolo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nei bandi delle procedure, con contratto a tempo indeterminato, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 31.12.2022 abbiano maturato un'anzianità di almeno due anni nei ruoli del Ministero e che alla medesima data del 31.12.2022 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi due anni nell'ambito dell'area di inquadramento.

## Articolo 3

## Cause di esclusione

1. Non possono partecipare alle progressioni economiche i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativo alle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche, provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f), al rimprovero scritto, così come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a) secondo capoverso del vigente CCNL.

## Articolo 4

## Criteri selettivi

1. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" avviene con la decorrenza di cui all'articolo 1 - per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del CCNL 9 maggio 2022 posseduti alla data di pubblicazione del bando - sulla base delle graduatorie redatte, per ciascuna delle famiglie professionali indicate all'art. 10 comma 1 del presente accordo, al termine delle procedure selettive indette nell'ambito delle aree del nuovo sistema di classificazione.

2. Tenuto conto della ponderazione dei criteri di cui al comma 2, lettera e) del citato art. 14 del vigente CCNL, vengono individuati i seguenti criteri selettivi applicati alle procedure per le

progressioni economiche, determinando un punteggio massimo complessivo conseguibile di 100 punti:

a) Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite (peso =/> al 40% del totale): max 40 punti;
b) Esperienza professionale maturata (peso =/< al 40% del totale): max 40 punti;
c) Titoli di studio (ulteriori criteri): max 20 punti.

3. Inoltre, a favore del personale che non ha conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, le parti convengono di avvalersi della previsione di cui al comma 2, lettera f) del citato art. 14, del vigente CCNL, come dettagliatamente descritto al successivo articolo 9.

4. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio indicato al comma 2 e di quello indicato al comma 3, qualora sussistente.

## Articolo 5

## Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite

1. Il punteggio complessivo di 40 punti tiene in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal candidato in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente con le tre ultime valutazioni della performance individuale e verrà attribuito sulla base della media delle valutazioni conseguite. Per "tre ultime valutazioni" si intendono le tre valutazioni più recenti conseguite anche non consecutivamente dal candidato e relative alle annualità dal 2012 al 2022.

2. Per tale criterio vengono individuati i seguenti punteggi:

a) 40 punti: dalla media del 6,00 alla media dell'8;
b) 39 punti: dalla media del 5,99 alla media del 3,00;
c) 38 punti: dalla media del 2,99 alla media dell'1 nonché per il personale che non abbia 3 valutazioni nel periodo di cui al comma 1.

## Articolo 6

## Esperienza professionale maturata

1. Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 40 punti ed è valutata tenendo conto di:

a) anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella fascia economica di appartenenza, secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, nonché nei ruoli dell'amministrazione di provenienza nella fascia economica di appartenenza per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali (max 35 punti):

- 3 punti per ogni anno di servizio prestato per i primi cinque anni nella fascia economica di appartenenza. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;
- 2,50 punti per ciascun anno prestato negli ulteriori anni nella fascia economica di appartenenza. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

b) anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nei ruoli dell'amministrazione di provenienza per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali in fasce e/o aree inferiori (max 4 punti):

- 0,50 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

c) anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 1 punto):

- 0,20 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

## Articolo 7

## Titoli di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti.

2. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti Ministero dell'istruzione e del merito e Ministero dell'università e della ricerca.

### 7.1. I titoli di studio valutabili

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area dei Funzionari **(max 17 punti):**
  - **Funzionario di ambito giuridico (ex funzionario area amministrativa giuridico contenzioso);**
  - **Funzionario di ambito socio-statistico-economico (ex funzionario area socio-statistico-economica);**
  - **Funzionario di ambito informatico (ex funzionario area informatica).**

I diplomi di laurea (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale) coerenti con l'attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione), diploma di laurea triennale anch'esso coerente con l'attività del profilo oggetto della procedura di selezione. Altri titoli valutabili per l'area dei funzionari sono diploma quinquennale e quadriennale di scuola secondaria di secondo grado e diploma triennale rilasciato da istituto professionale.

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area degli Assistenti **(max 17 punti):**

- **Assistente di ambito giuridico-statistico-economico (ex assistente amministrativo gestionale);**
- **Assistente di ambito informatico (ex assistente informatico).**

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale), il diploma triennale rilasciato da istituto professionale.

- **Assistente addetto ai servizi generali (ex operatore amministrativo gestionale).**

il diploma di scuola secondaria di primo grado, diploma triennale rilasciato da istituto professionale, diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale).

- Con riferimento alla famiglia professionale dell'area degli Operatori **(max 18 punti):**
  - **Operatore addetto ai servizi generali (ex ausiliario):**

Il diploma di scuola secondaria di I grado, i diplomi di qualifica di istruzione professionale triennale, rilasciati da istituti professionali di Stato o rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni.

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito).

Con riferimento alle famiglie professionali delle sopra citate aree dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, a favore del personale transitato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante procedura di mobilità coattiva disposta da norme speciali, sarà valutato il titolo di studio posseduto dal dipendente al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione, anche se non coerente con l'attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione.

**7.2 Ulteriori titoli di studio rispetto a quelli indicati al punto 7.1 del presente articolo valutabili**

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area dei Funzionari **(max 3 punti)**:

I titoli accademici individuati per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza, previsti dal sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009 (ulteriore rispetto al titolo indicato al precedente paragrafo " I titoli di studio valutabili"), il diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al punto 7.1; i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione);

- Con riferimento alle famiglie professionali dell'area degli Assistenti **(max 3 punti)**:

I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza, previsti dal sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, il diploma di laurea triennale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione);

- Con riferimento alla famiglia professionale dell'area degli Operatori **(max 2 punti)**:

I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza, previsti dal sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, diploma di laurea triennale, i titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione).

## Articolo 8

## Valutazione dei titoli di studio

1. **Per l'area dei Funzionari i titoli di studio sono valutati come segue:**

Per le famiglie professionali di Funzionario di ambito giuridico (ex funzionario area amministrativa giuridico contenzioso), Funzionario di ambito socio-statistico-economico (ex funzionario area socio-statistico-economica), Funzionario di ambito informatico (ex funzionario area informatica):

a) Titolo di studio coerente con l'attività del profilo oggetto della procedura (max 17 punti):
   - Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 17 punti
   - Diploma di laurea triennale: 15 punti
   - Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 13 punti
   - Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 11 punti
   - Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 9 punti.

b) Ulteriori titoli di studio valutabili (max 3 punti):
   - Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nei titoli di studio alla lettera a)]:2 punti
   - Diploma di laurea triennale [ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio alla lettera a)]: 1,40 punti
   - Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 3 punti
   - Abilitazioni professionali: 2 punti
   - Master di I livello: 1 punto

2. **Per l'area degli Assistenti i titoli di studio sono valutati come segue:**

Per le famiglie professionali di Assistente di ambito giuridico-statistico-economico (ex Assistente amministrativo gestionale) e di Assistente di ambito informatico (ex Assistente informatico):

a) Titolo di studio (max 17 punti):
   - Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 17 punti
   - Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 15 punti
   - Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 13 punti

b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 1 punto
- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata al punto precedente): 0,70 punti
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
- Abilitazioni professionali: 0,50 punti
- Master di I livello: 0,30 punti.

Per la famiglia professionale di Assistente addetto ai servizi generali (ex Operatore amministrativo gestionale):

a) Titolo di studio (max 17 punti):

- Diploma di scuola secondaria di I grado: 17 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 15 punti
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di II grado: 13 punti
- Diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado: 11 punti

b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (max 3 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 1 punto
- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata al punto precedente): 0,70 punti
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
- Abilitazioni professionali: 0,50 punti
- Master di I livello: 0,30 punti

3. **Per l'area degli Operatori i titoli di studio sono valutati come segue:**

Per la famiglia professionale di Operatore addetto ai servizi generali (ex Ausiliario):

a) Titolo di studio (max 18 punti):

- Diploma di scuola secondaria di I grado: 18 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 16 punti
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di II grado: 14 punti
- Diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado: 12 punti

b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza (max 2 punti):

- Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 1 punto

- Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata al punto precedente): 0,70 punti
- Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
- Abilitazioni professionali: 0,50 punti
- Master di I livello: 0,30 punti.

## Articolo 9

## Facoltà di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), CCNL 9 maggio 2022

1. In applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera f), del CCNL 9 maggio 2022 secondo cui "*per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio [...] può anche essere differenziato in relazione al numero degli anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente*", le parti convengono di attribuire il punteggio massimo di 1,80 punti in aggiunta al punteggio massimo conseguibile di cui all'art. 4, comma 2, del presente accordo, a favore dei dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di 6 anni.

2. Tenuto conto delle predette indicazioni contrattuali in ordine alla ponderazione del criterio, tale punteggio corrisponde al 3% della somma dei punti assegnati ai criteri "*Esperienza professionale maturata*" e "*Titoli di studio*", di cui rispettivamente al punto b) e al punto c) dell'art. 4, comma 2 del presente accordo (40+20=60).

## Articolo 10

## Procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree

1. Sono bandite procedure selettive per l'attribuzione di complessivi n. 305 differenziali stipendiali, nell'ambito delle tre aree di inquadramento del nuovo sistema di classificazione, per ciascuna famiglia professionale, come di seguito individuati:

| FAMIGLIE PROFESSIONALI E AREE DI INQUADRAMENTO | N. DIFFERENZIALI STIPENDIALI DA ATTRIBUIRE | MISURA ANNUA LORDA DIFFERENZIALE STIPENDIALE | TOTALE ONERE FINAZIARIO PROGRESSIONI ECONOMICHE |
|---|---|---|---|
| Funzionario di ambito giuridico | 124 | 2.250,00 € | 279.000,00 € |
| Funzionario di ambito socio-statistico-economico | 43 | 2.250,00 € | 96.750,00 € |
| Funzionario di ambito informatico | 3 | 2.250,00 € | 6.750,00 € |
| **Totale area Funzionari** | **170** | | **382.500,00 €** |
| Assistente di ambito giuridico-statistico-economico | 104 | 1.250,00 € | 130.000,00 € |
| Assistente addetto ai servizi generali | 27 | 1.250,00 € | 33.750,00 € |
| **Totale area Assistenti** | **131** | | **163.750,00 €** |
| Operatore addetto ai servizi generali | 4 | 800,00 € | 3.200,00 € |
| **Totale area Operatori** | **4** | | **3.200,00 €** |
| TOTALE | 305 | | 549.450,00 € |

2. Per le famiglie professionali di *Funzionario di ambito tecnico* e di *Assistente di ambito tecnico*, di cui al CCI del 14 marzo 2023, non sono previste procedure selettive interne, poiché trattasi di famiglie professionali di nuova costituzione.

**Articolo 11**

**Criteri di priorità nelle graduatorie**

1. Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuto in base ai criteri di seguito indicati, applicati secondo il seguente ordine di priorità:

a) maggiore esperienza maturata (anzianità di servizio) nella fascia economica di appartenenza;

b) maggiore titolo di studio posseduto;

c) maggiore valore della media delle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 5 del presente accordo.

**Articolo 12**

**Oneri finanziari**

1. L'onere delle procedure pari a Euro 549.450,00, graverà sulle risorse fisse del Fondo risorse decentrate anno 2023.

Roma, lì 28.09.2023

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**PER LE OO.SS. TERRITORI**

FP CGIL ROMA E LAZIO

CISL FP ROMA CAPITALE – RIETI

UIL PA ROMA E LAZIO

FED. CONFSAL UNSA

FED. NAZ. INTESA FP

FLP

USB

**PER LA RSU**

